

SENTENZA N.

N. 2603/2006 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona di:

dr. FLAVIO LAPERTOSA	PRESIDENTE
dr. ELENA RIVA CRUGNOLA	CONSIGLIERE REL.
dr. ROSELLA BOITI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, decisa nella camera di consiglio dell'1.10.2008, promossa con atto di citazione in unico grado notificato il 19.7.2006, in opposizione a decreto recante esecutività di sentenza straniera,

DA

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente *pro tempore*; elettivamente domiciliato in Milano, via Maurizio Gonzaga n.6, presso l'ufficio di coordinamento regionale dell'Avvocatura dell'Istituto; rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE GUERRERA e CARLA MARIA OMODEI ZORINI, come da procure generali alle liti in atti;

OPPONENTE

CONTRO

BERTRAND VASSEUR, residente in Francia, 10 Chemin de la Pierre Perceè -91410 St Cyr sous Dourdan ed elettivamente domiciliato in Milano, via Paolo Diacono n.1, presso lo studio

dell'avv. GIAN ANTONIO CONTE, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso presentato alla Corte il 23.5.2006;

OPPOSTO

causa avente ad oggetto opposizione a decreto recante esecutività di sentenza straniera, nella quale all'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori delle parti costituite così

C O N C L U D E V A N O

PER L'OPPONENTE:

come da foglio allegato.

PER L'OPPOSTO:

come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio, deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2008, riguarda:

- l'opposizione svolta dall'I.N.P.S.,
- ex art.43 del Regolamento Ce n.44/2001 del Consiglio del 22.12.2000 (d'ora in avanti Regolamento),
- avverso il decreto emesso da questa Corte il 31.5 – 3.6.2006,
- in accoglimento del ricorso presentato il 23.5.2006 da BERTRAND VASSEUR ex art.38 del Regolamento,
- per la declaratoria di esecutività della sentenza pronunciata il 20.11.2002 dalla Corte d'appello di Parigi nel procedimento n.31552/2000,
- sentenza con la quale, tra l'altro, *“sono stati accertati i crediti vantati dal ricorrente verso la società italiana EMC e l'INPS è stato dichiarato tenuto a garantirne il pagamento”*.

L'opponente I.N.P.S., con atto di opposizione indirizzato sia ad EMC sia al VASSEUR ma notificato solo a quest'ultimo il 19.7.2006, ha domandato la revoca del decreto recante declaratoria di esecutività della sentenza parigina, sul presupposto che:

- in primo luogo nella fattispecie il Regolamento sarebbe inapplicabile, versandosi in materia di “sicurezza sociale”, espressamente esclusa dall'ambito di operatività del Regolamento dall'art.1 dello stesso testo normativo;
- in secondo luogo, ricorrerebbe comunque la condizione ostativa al riconoscimento della sentenza straniera prevista dall'art.34 del Regolamento, non risultando notificati all'I.N.P.S. gli atti introduttivi delle varie fasi del giudizio svoltesi in Francia.

L'opposizione è stata contrastata dall'opposto VASSEUR, il quale si è costituito avanti alla Corte contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto, nonché svolgendo ulteriori conclusioni per la condanna dell'I.N.P.S.:

- oltre che alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e della fase *inaudita altera parte*,
- anche al pagamento degli “*interessi di diritto francese dal 20.12.2002 al 23.5.2006 e da tale data secondo il diritto italiano (inizio del rito camerale)*”.

Precisate dalle parti costituite all'udienza del 10.7.2007 le rispettive conclusioni e depositate quindi le difese conclusionali, la Corte, con ordinanza 21.11 – 4.12 1007 ha rimesso la causa sul ruolo, assegnando termine a parte opposta per la produzione del certificato ex art.54 del Regolamento completo quanto al punto 4.4: eseguita quindi tale produzione dal VASSEUR con deposito in Cancelleria del certificato in data 4.3.2008, all'udienza del 27.5.2008 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni nel tenore in epigrafe trascritto, riprodotte quello degli atti introduttivi del giudizio.

Rispetto a tali posizioni va premesso che il presente giudizio di opposizione è stato validamente instaurato dall'I.N.P.S. nei soli confronti del VASSEUR, essendo risultato chiuso il FALLIMENTO E.M.C. alla data del 18.7.2006 nella quale l'Ufficiale Giudiziario ha tentato la notifica dell'atto di opposizione a mani del Curatore di detto FALLIMENTO: il VASSEUR, quale ricorrente nella fase *inaudita altera parte*, appare peraltro l'unico contraddittore necessario del giudizio di opposizione, introdotto dall'I.N.P.S. per quanto riguarda la sola declaratoria di esecutività della sentenza francese nei propri confronti, cosicché l'articolazione del contraddittorio avanti alla Corte appare comunque completa e non occorre procedere ad alcuna ulteriore integrazione.

Ciò posto, nel merito la Corte reputa che l'opposizione non possa essere accolta, nessuno dei due motivi fatti valere dall'I.N.P.S. risultando fondato.

Quanto al rispetto delle prescrizioni ex art.34 n.2 del Regolamento, va infatti osservato:

- che a seguito dell'ordinanza della Corte 21.11 – 4.12 1007 ¹ il VASSEUR ha integrato le produzioni della fase *inaudita altera parte*, depositando certificato ex art.54 del regolamento emesso dal *Greffier* della Corte d'appello di Parigi ² completo delle indicazioni relative al punto 4.4. (punto che era invece lasciato in bianco nella versione del certificato prodotta con il ricorso introduttivo della procedura di riconoscimento),
- indicazioni dalle quali risulta che all'I.N.P.S., parte contumace nel giudizio avanti alla Corte d'appello di Parigi, la domanda giudiziale era stata notificata il 9.5.2002,
- cosicché da tali indicazioni,
- in alcun modo contestate dall'I.N.P.S. nelle difese successive al deposito del certificato,
- e da valutarsi congiuntamente a quanto esposto nella sentenza della Corte d'appello di Parigi
- (nella quale si dà atto che l'I.N.P.S. “regolarmente citato nelle forme previste dall'articolo 9-3 del regolamento Ce n.1348/200 del Consiglio dell'Unione Europea per l'udienza del 15.10.2002 dal signor VASSEUR non si è presentato e non si è neanche fatto rappresentare all'udienza”),
- deve trarsi in via univoca la conclusione che l'I.N.P.S. sia stato citato avanti alla Corte d'appello di Parigi “in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese”, come richiesto dall'art. 34 del Regolamento per il riconoscimento della sentenza emessa nei confronti di convenuti contumaci,
- essendo poi di per sé irrilevante la doglianza dell'opponente relativa alla propria mancata citazione delle fasi del processo francese antecedenti al giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza qui in discussione,

¹ Ordinanza emessa sulla base dei poteri officiosi ex art.55 del Regolamento ritenuti applicabili anche alla fase di opposizione, senza alcuna contestazione al riguardo da parte dell'opponente.

² Cfr. aff. 11 e 12 del fascicolo d'ufficio.

- dalla motivazione di tale sentenza emergendo espressamente che la citazione in giudizio dell'I.N.P.S. è stata disposta dalla stessa Corte d'appello di Parigi solo appunto nel corso del giudizio di rinvio³.

Quanto alla pretesa inapplicabilità del Regolamento *ratione materiae*, va poi rilevato:

- che l'opponente ha sostenuto la riconducibilità della controversia alla materia della "sicurezza sociale", in particolare sottolineando nella difesa conclusionale il carattere previdenziale della istituzione del Fondo di garanzia di cui all'art.2 della legge 29.5.1982, Fondo gestito da esso I.N.P.S. e tenuto "a sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 cc spettante ai lavoratori o loro aventi diritto";
- che, peraltro, tale connotazione di "assicurazione sociale" delle prestazioni del Fondo (connotazione effettivamente affermata dalle pronunce di legittimità richiamate dall'opponente) non pare alla Corte possa deporre in via univoca per l'operatività nello specifico caso della clausola di esclusione dell'applicabilità del Regolamento di cui all'art.1 lett. c) dello stesso Regolamento.

Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria formatasi in riferimento alle omogenee disposizioni della Convenzione di Bruxelles, le clausole limitative *ratione materiae* ex art.1 del Regolamento sono infatti da interpretarsi secondo un approccio che miri a cogliere i profili sostanziali della controversia piuttosto che gli aspetti formali, cosicché:

- in via generale, nel caso di liti tra privati ed enti pubblici sono state considerate non rientranti nella materia "civile e commerciale" le controversie tra un privato e un ente pubblico riconducibili all'esercizio di una funzione autoritativa ma sono invece state

³ Cfr. p.3, penultimo ed ultimo paragrafo del testo della sentenza in lingua francese, testo prodotto nel fascicolo dell'opposto relativo alla fase camerale.

considerate appartenenti alla “materia civile” controversie nelle quali il coinvolgimento dello Stato o dell’Ente pubblico difettava di collegamento con poteri d’imperio ⁴;

- quanto alla specifica clausola limitativa in materia di “sicurezza sociale”, la stessa non è stata ritenuta operante laddove l’ente pubblico eserciti il proprio diritto di regresso nei confronti del soggetto privato, debitore principale della prestazione erogata in via sostitutiva dall’ente al creditore ⁵, trattandosi di controversia nella quale non viene in rilievo l’esercizio di alcun potere d’imperio ma vertente tra soggetti -rispetto alla stessa- pari ordinati.

Una volta letta la portata della clausola limitativa secondo tale linea interpretativa, che la Corte ritiene del tutto condivisibile, in quanto ispirata al *favor* per il riconoscimento delle sentenze degli Stati membri sotteso all’intero Regolamento, va poi rilevato che nel caso di specie la prestazione dovuta dall’I.N.P.S. ai sensi della sentenza francese è stata ricondotta dalla stessa prospettazione dell’opponente alle previsioni di cui all’art.2 della legge n.297/1982: norma questa che, secondo un condivisibile e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve a sua volta essere interpretata nel senso che:

“Il Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S. –nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro- assicura ‘il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati’ identificando i diritti stessi per il titolo sul quale si fondano (trattamento di fine rapporto). In funzione della ratio prospettata, poi, il Fondo di garanzia ‘si sostituisce’ al datore di lavoro -inadempiente per insolvenza, appunto- nel trattamento di fine rapporto.

Ne risulta un accollo cumulativo ex lege -secondo la configurazione prospettata dalla giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n.13988/2002 ed altre, rese alla stessa udienza, delle sezioni unite; 6808, 7604. 11291/2003, 11060/2004 della sezione lavoro)- in forza del quale il Fondo di garanzia, quale accollante ex lege, assume -in via solidale e, ad

⁴ Cfr.: Corte di giustizia 15.5.2003 causa C-266/01, relativa all’azione promossa da uno Stato membro nei confronti di un soggetto di diritto privato, per l’esecuzione di un contratto di fideiussione preordinato a garantire nei confronti dello Stato medesimo il suo debitore principale; Corte di giustizia 5.2.2004, causa C-265/02, relativa ad azione con cui un ente pubblico surrogatosi nelle pretese del creditore soddisfatto richiede la restituzione delle somme pagate a titolo di dazio doganale.

un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale)- la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempita per insolvenza del medesimo.Coerentemente, il trattamento di fine rapporto -che il Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente- si identifica con l'oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n.17079/2004, 7604, 6808/2003, 294/2000)”⁶

Alla luce di tale ricostruzione della normativa richiamata dallo stesso opponente se ne deve quindi concludere che:

- essendo la pretesa verso il Fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S. del tutto omogenea rispetto alla pretesa verso il datore di lavoro fallito,
- riguardo alla soddisfazione di tale pretesa non viene in rilievo alcun profilo imperativo connesso al carattere pubblico dell'Ente, tenuto al pagamento sulla base del solo accertamento del credito verso il datore di lavoro insolvente e indipendentemente da qualsiasi profilo contributivo⁷,

cosicché, ad avviso della Corte, la relativa controversia, per essere del tutto omogenea a quella intercorrente tra prestatore e datore di lavoro, non può essere sottratta all'ambito di applicazione del Regolamento, sulla scorta del mero richiamo al dato formale del carattere di “assicurazione sociale” della prestazione del Fondo di garanzia.

Conclusione questa che, del resto, è ricavabile anche dalla pronuncia francese in discussione, la quale statuisce l'obbligo dell'I.N.P.S. di “garantire” le spettanze dovute al VASSEUR dalla società E.M.C., così qualificando l'obbligo dell'Ente italiano quale accessorio a quello di E.M.C..

⁵ Cfr. Corte di giustizia 14.11.2002, causa C-271/00.

⁶ Così la motivazione, da ultimo, ad esempio di Cass. 3.9.2007 n.18481

⁷ Quanto al carattere di automaticità delle prestazioni del Fondo di garanzia cfr., ad es., Cass. 16.6.2006 n.13930.

Statuizione questa della sentenza parigina che poi, per altro verso, nemmeno può essere riesaminata nel merito, in particolare a ciò ostando lo specifico divieto ex art.36 del Regolamento e così risultando inammissibili le censure adombrate dall'opponente quanto alla inapplicabilità della garanzia dell'I.N.P.S. al credito del VASSEUR in ragione della pretesa veste di costui di "agente" e non di dipendente della società italiana ⁸.

Per quanto fin qui detto l'opposizione svolta dall'I.N.P.S. va dunque rigettata, con condanna dell'opponente, soccombente, alla rifusione in favore del VASSEUR delle spese dell'intero procedimento di riconoscimento, spese da liquidarsi, per la fase camerale, in euro 148,00 per esborsi, euro 510,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari, per complessivi euro 1.258,00, nonché, per la fase contenziosa, in euro 480,00 per esborsi, euro 828,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, per complessivi euro 2.308,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa in entrambi i casi.

Quanto infine alle ulteriori conclusioni del VASSEUR per la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento di interessi sulla somma portata dalla sentenza francese, tali domande risultano inammissibili nella presente sede, sia perchè il giudizio in unico grado avanti alla Corte d'appello è deputato ex art.43 del Regolamento alla sola verifica di correttezza del riconoscimento portato dal decreto pronunciato *inaudita altera parte*, sia perché, in ogni caso, si tratta di pretese accessorie di per sé nemmeno contrastate dall'I.N.P.S. e la cui soddisfazione è *in primis* demandata al procedimento di esecuzione della sentenza francese.

⁸ Il carattere subordinato del rapporto di lavoro tra il VASSEUR e la società E.M.C. risulta affermato dalla sentenza francese nella quale -a prescindere dai termini usati per definire l'attività- si fa riferimento ad "assunzione" e "licenziamento" nonché espresso richiamo alla tutela dei "lavoratori salariati", come del resto esposto anche dalla stessa Avvocatura dell'I.N.P.S. nella missiva del 5.4.2006 prodotta sub 7 nel fascicolo dell'opposto relativo alla fase camerale.

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente pronunciando in unico grado in sede di opposizione ex art.43 Regolamento Ce n.44/2001, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. rigetta l'opposizione presentata dall'I.N.P.S. avverso il decreto emesso da questa Corte il 31.5. – 3.6.2006 nel procedimento n.295/2006 Reg. Vol. Giur., n. rep. 1379/2006, n. cron.1345/2006;
2. condanna l'opponente I.N.P.S. alla rifusione in favore dell'opposto BERTRAND VASSEUR dell'intero procedimento di riconoscimento, spese che liquida, per la fase camerale, in complessivi euro 1.258,00, nonché, per la fase contenziosa, in complessivi euro 2.308,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa in entrambi i casi;
3. dichiara inammissibili ne presente giudizio di opposizione le ulteriori conclusioni dell'opposto VASSEUR.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 1.10.2008.

Il consigliere estensore

Elena Riva Crugnola

Il Presidente

Flavio Lapertosa